LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 18ª SETTEMBRE 1919

convengano nella opportunità di provvedere perchè alle reiterate istanze di persone e di enti che si interessano per detti sinistrati, giungano le risposte che troppo spesso ora non vengono date».

RISPOSTA. — « La liquidazione delle indennità d'infortunio spettanti ad operai borghesi che lavoravano in zona di guerra è esclusivamente affidata alla Cassa nazionale infortuni, che vi provvede sulla base di apposita convenzione stipulata fra detta Cassa e l'Amministrazione militare il 30 maggio ultimo scorso, ed approvata con decreto ministeriale del 14 giugno corrente anno, registrata alla Corte dei conti il 24 successivo.

« Nessuna ingerenza ha quindi l'Amministrazione militare nella liquidazione delle indennità di cui sopra e nel disbrigo delle pratiche relative, tanto più che con la predetta convenzione – che sostituisce altra precedente in data 16 aprile 1917 – sono state devolute alla Cassa nazionale infortuni anche le attribuzioni e le facoltà che prima erano di spettanza di apposita Commissione del cessato Ministero armi e munizioni in materia di vertenze, riguardanti gli infortuni in oggetto.

« Il sottosegretario di Stato per la guerra « Finocchiaro-Aprile ».

Rossi Gaetano. — Al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari. — « Onde sapere se, visto che le ferrovie giapponesi, circa diecimila chilometri, assunte dallo Stato nel 1906, dopo continui miglioramenti nel servizio e ribassi sulle tariffe hanno sempre reso un interesse sul capitale che ora arriva all'otto per cento, non ritengano opportuna una seria indagine sulle cause della nostra inferiorità ».

RISPOSTA. — « Un confronto, tra le ferrovie giapponesi e le ferrovie italiane esercitate dallo Stato, richiederebbe anzitutto indagini minuziose e profonde sulle condizioni delle ferrovie del Giappone e cioè sul loro costo iniziale di costruzione, sulla acclività delle linee, sulle spese di esercizio per un congruo periodo di tempo, e particolarmente sul valore del denaro, sulla quantità e spesa media del personale, sul costo delle materie di consumo, sulla produzione locale del combustibile e materiali impiegati nell'esercizio, sul movimento delle merci e dei viaggiatori, sulle tariffe in rapporto al costo dei trasporti, sulla imputa-

zione delle spese patrimoniali, sulla formazione dei bilanci annuali, ecc. Il risultato di queste indagini dovrebbe poi ragguagliarsi alle analoghe ricerche sulle ferrovie italiane per rendere omogenei gli elementi di paragone, in base ai quali determinare le eventuali differenze di reddito e la ragione di queste differenze.

« Non si mancherà occorrendo d'iniziare tale studio che per la sua complessività ritengo non possa essere condotto a termine in breve tempo.

« Per ciò che riflette l'azienda delle ferrovie italiane dello Stato e le sue risultanze finanziarie dal 1905 in poi, aggravatesi durante il quadriennio di guerra, si richiamano le dimostrazioni fornite nelle relazioni annuali che illustrano i rispettivi bilanci. Ad ogni modo posso assicurare che si pone ogni cura affinchè, superata la crisi che ha colpito tutte le aziende, sia di Stato che private, anche la situazione economica delle ferrovie dello Stato abbia gradualmente a migliorarsi. Opportuni provvedimenti saranno presi a questo scopo, tenendo anche presenti le conclusioni della Commissione parlamentare instituita con la legge 23 luglio 1914, n. 742.

> « Il sottosegretario di Stato « per i trasporti marittimi e ferroviari « Sanjust ».

Scalori. — Al ministro dell'istruzione pubblica. — « Per sapere se non creda opportuno, come già è stato fatto per gli insegnanti medî, abolire il non lodevole sistema delle note segrete dei provveditori sulla cultura, attività, attitudine professionale degli ispettori e direttori didattici, sistema che anche nelle recenti nomine ha dato luogo a gravi e non ingiustificate lagnanze».

RISPOSTA. — « Lo stato giuridico del personale dell'Amministrazione scolastica provinciale, del quale fanno parte gli ispettori scolastici e i direttori governativi, è regolato dalle stesse norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dell'Amministrazione centrale, e questo, a sua volta, è governato da norme conformi a quelle stabilite dal testo unico 22 novembre 1908, n. 693, e del relativo regolamento, per tutti gli impiegati dello Stato. La questione non può pertanto esser risolta nel campo limitato del personale d'ispezione e di vigilanza dell'istruzione elementare, ma potrà essere esaminata quando si presenti